

TI_GERICHTE 12.1998.260 vom 31. März 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-03-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.260

FR: TI_GERICHTE 12.1998.260 du 31 mars 1999

IT: TI_GERICHTE 12.1998.260 del 31 marzo 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La proponibilità in ordine del ricorso presentato dipende dalla qualificazione giuridica del referto oggetto dell'impugnazione. In sostanza si tratta di esaminare se il querelato giudizio possa essere considerato un lodo arbitrale, o se invece nello stesso non si debba ravvisare un semplice referto di arbitratore. La differenziazione non è puramente dottrinale o didascalica, ma ha una specifica rilevanza pratica: infatti per costante dottrina e giurisprudenza il Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) -e quindi anche l'art. 36 CIA relativo al ricorso per nullità- è applicabile solo ai lodi veri e propri (DTF 117 Ia 367 consid. 5 e riferimenti; II CCA 20 settembre 1994 in re B./arch. S.); i referti di arbitratore possono per contro essere invalidati solo in presenza di particolari condizioni e mediante una causa ordinaria (DTF 117 Ia 369 consid. 7).

E. 2

Il Tribunale federale ha già avuto modo di occuparsi in maniera circostanziata della distinzione tra queste due categorie di valutazioni arbitrali. In linea di principio, mentre l'arbitratore si limita ad accertare fatti giuridicamente rilevanti, l'arbitro è invece chiamato a risolvere una lite. Tuttavia anche l'arbitratore può essere tenuto a pronunciarsi su questioni giuridiche, decisivo è quindi il carattere intrinseco della decisione vincolante che viene emessa: il lodo implica infatti un verdetto giudiziale ("Richterspruch", cfr. DTF 107 Ia 318 e segg.).

E. 3

Questo in generale. Nella pratica si è tuttavia osservato che una distinzione basata su questo unico principio può essere alquanto difficoltosa. La giurisprudenza ha perciò sviluppato tutta una serie di criteri distintivi che permettono di concludere per l'esistenza di un referto di arbitratore o per l'istituzione di un vero tribunale arbitrale (cfr. DTF 117 Ia 367 e segg., consid. 5b e 6). Così, mentre la denominazione usata non è determinante, di ben altra rilevanza è la volontà delle parti che traspare dal contratto ed il modo con cui il mandatario (arbitro o arbitratore) ha inteso ed eseguito il mandato affidatogli: se è prevista una semplice procedura informale, senza scambio di allegati e domanda di condanna di una parte, oppure ancora se l'arbitro non è stato incaricato di statuire sulle spese e sulle ripetibili, vi sarà una certa propensione per il semplice referto di arbitratore; se invece viene dichiarato applicabile il CIA o è previsto che la decisione contenga l'indicazione delle parti, i punti litigiosi ed il dispositivo, o ancora se la decisione risolve definitivamente la lite, allora ci si orienterà principalmente per l'esistenza di un tribunale arbitrale (così in: II CCA

25 gennaio 1994 in re D.T. e Ilcc./B., 26 novembre 1993 C./F.A. SA).

E. 4

L'esame del caso di specie alla luce dei suddetti criteri permette di giungere alla conclusione che il referto dell'arch. _____ e dell'ing. _____ costituisce perizia di arbitratore e non vero e proprio lodo arbitrale.

E. 4.1

In quell'accordo ai periti, così sono sempre chiamati ed indicati gli estensori del preteso lodo, era stato demandato il compito di definire se le opere eseguite corrispondevano alle regole dell'arte, di giudicare i computi della fatturazione e di decidere sull'attendibilità della misura dei materiali forniti dall'impresa; solo successivamente l'avv. _____, per il committente _____ ampliava e specificava il compito dei periti con l'indicazione di quesiti più specificati e precisi ai quali poi i periti hanno dato puntuale risposta nel loro referto. Non esiste atto della controparte che rappresenti accordo scritto con tale nuovo e più ampio mandato ai periti.

E. 4.2

I pretesi accordi arbitrali, che tali non sono, non contengono riferimento alcuno al CIA o al CPC o ad altra procedura. Ed infatti non ha avuto luogo procedura alcuna se non la raccolta di informazioni presso terzi che non è dato sapere se portate a conoscenza delle parti e da queste discusse. Il referto allestito dai periti, che non adempie nemmeno lontanamente i requisiti formali di cui all'art. 33 CIA, consiste per la maggior parte in semplici accertamenti di fatto (difettosità dell'opera, minor valore, misura della retribuzione, ecc.) ed è privo di un dispositivo condannatorio.

E. 5

Il giudizio impugnato rappresenta così un semplice referto di arbitratore e non una decisione di un tribunale arbitrale suscettibile di esecutività. È infatti pacifico che le parti hanno voluto demandare ai periti il compito di svolgere una determinata attività tecnica con fondamento negoziale ossia impegnandosi ad accertarne il risultato come diretta espressione di una loro determinazione di volontà ed a ciò solo riferendosi l'impegno a ritenerla definitiva. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente. Per i quali motivi richiamati gli art. 6 e 36 CIA e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la LTG dichiara e pronuncia 1. Il ricorso per nullità 23 novembre 1998 _____ occhi è irricevibile. 2. Gli oneri di questo procedimento consistenti in: a) tassa di giustizia Fr. 450.- b) spese Fr. 50.- totale Fr. 500.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 200.- per ripetibili. 3. Intimazione a: - _____ Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.